



ORDINANZA MUNICIPALE

SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il Municipio di Val Mara, richiamati,

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 ed il relativo Regolamento del 7 giugno 2023 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROIF) del 17 maggio 2005;
- l'art. 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- L'ART. 119 DEL Regolamento Comunale (ROC) e la risoluzione municipale no. 677 del 23 ottobre 2023.

DECRETA:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto

Art. 1 La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Definizioni

Art. 2 Per le definizioni di esercizio, di gerente e di ogni altra definizione non meglio specificata nella presente ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

CAPITOLO II COMPETENZE DEL MUNICIPIO

Competenze decisionali

Art. 3 ¹Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), in collaborazione con gli uffici cantonali preposti, giusta gli art. 8 cpv. 1 e 2 Lear e art. 16, 17, 21, 22, 23 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art. 36 cpv. 2 Lear 52 RLear;
- c) Controlla il rispetto degli orari di apertura giusta l'art. 21 cpv. 1 e 2 Lear.
- d) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- e) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 35 Lear);
- f) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 27-30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- g) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 34 Lear);
- h) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;

- i) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
- j) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 47 cpv. 1 e 2 Lear);
- k) Autorizzare l'estensione straordinaria di posti a sedere esterni (art. 32-33 Lear).

²Esso definisce il/i servizi amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

³Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Competenze di controllo delegate

Art. 4 Il Municipio, tramite la Polizia Comunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 42 let. a RLear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 13, 14 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 17, 18 Lear e art. 42 lett. b RLear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 24 Lear e art. 44 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (art. 40 Lear e art. 43 let. cRLear);
- f) disposizioni sul fumo (art. 20 Lear e art. 24 e 25 RLear).

CAPITOLO III COMPITI DEL GERENTE

Rispetto delle norme

Art. 5 Nell'ambito delle sue attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Obbligo di comunicazione

Art. 6 ¹In caso di assenza temporanea fino a 30 giorni il gerente è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità. Il gerente deve immediatamente comunicare al Municipio il nominativo e gli estremi del suo sostituto.

²In caso di chiusura di un esercizio per più di 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale (art. 30 RLear).

Notifica dell'attività e svolgimento dell'attività

Art. 7 ¹Il gerente notifica al Municipio entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposto settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Gli esercizi pubblici devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

³Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate dal gerente al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo.

⁴In casi gravi o per necessità urgenti il gerente deve notificare immediatamente la modifica temporanea dell'orario al Municipio.

Rispetto della quiete pubblica

Art. 8 ¹Giusta l'art. 119 ROC, il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico, sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati (art. 25 cpv. 1 e 2 Lear).

²Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia comunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento degli avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine (art. 25 cpv. 3 Lear).

CAPITOLO IV
APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI (art. 21 Lcar)

Locali in genere

Art. 9 Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00. Il servizio all'interno dell'esercizio pubblico è ammesso unicamente se esso rispetta la quiete notturna.

²I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

³Il servizio all'aperto è in principio autorizzato secondo gli orari notificati. Il Municipio ha tuttavia il diritto di limitare l'orario di servizio esterno alle ore 23.00 in caso di ripetuta turbativa della quiete pubblica notturna.

⁴Il Municipio può regolare la chiusura dei locali notturni tra le ore 02.00 e le ore 06.00.

Facoltà del Municipio

Art.10 Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

CAPITOLO V
DEROGHE DI ORARIO (art. 35 Lcar)

Definizione

Art. 11 ¹La deroga d'orario rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata dal Municipio unicamente per giustificati motivi.

²Non costituiscono delle deroghe d'orario le modifiche d'orario di cui l'art. 41 RLcar.

Concessione

Art. 12 ¹Il Municipio può concedere, salvo per i locali notturni, di volta in volta deroghe d'orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 15 giorni consecutivi.

²Sono considerate occasioni straordinarie segnatamente l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo quali le sagre, le manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, le feste, le fiere e i mercati.

³Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente al Municipio almeno 15 giorni prima dell'evento.

⁴In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia Comunale.

⁵Le autorizzazioni di delega d'orario vengono notificate alla Polizia comunale.

Limitazioni

Art. 13 ¹Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, ecc.) non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.

² La concessione di deroghe d'orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

³ Le deroghe per il servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 02.00.

⁴Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe all'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- San Silvestro, notte libera.

CAPITOLO VI
PERMESSI SPECIALI (art. 27-31 Lear)

Concessione

Art. 14 ¹Il Municipio può rilasciare permessi speciali per, la vendita di cibi e/o bevande alcoliche in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

²Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione

³I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa, come pure ad installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

⁴I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

⁵I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁶In caso di vendita di distillati il municipio dovrà inoltre informare obbligatoriamente il Dipartimento per il rilascio di una patente per il commercio al minuto ai sensi della LAIc.

⁷La richiesta di permesso speciale deve essere inoltrata, in forma scritta e motivata, al Municipio almeno 30 giorni prima della data in cui è prevista la manifestazione. permessi speciali vengono notificati alla Polizia comunale.

Presupposti

Art. 15 ¹L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.;

²In caso di permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma di gerente o titolo equivalente.

³In caso di manifestazioni i richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio la cui garanzia globale minima, per lesioni corporali e danni materiali, sia almeno di CHF 3'000'000.00 per sinistro;

⁴La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. A questo proposito il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia.

Limitazioni

Art. 16 Al fine di prevenire la violenza e disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Apparecchi da gioco e musica

Art. 17 ¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

²Dopo le ore 23.00 essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Manifestazioni o intrattenimento musicali

Art. 18 ¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad un'autorizzazione municipale.

³La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, almeno 10 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione e deve indicare:

a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;

b) numero di avventori previsto.

⁴La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato ed altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

⁵L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁶Il Municipio può rilasciare un massimo di 15 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Tasse

Art. 19 Per gli atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Tassa deroga orario

Art. 20 ¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 50.00 l'ora.

²In casi particolari il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Tassa permessi speciali

Art. 21 ¹La tassa per un permesso speciale ammonta a CHF 50.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 500.00.

²In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo o ridurre l'importo della tassa.

Tasse di controllo

Art. 22 ¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 100.00 all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di CHF 500.00.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

Spese e tasse di cancelleria

Art. 23 Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di CHF 500.00.



CAPITOLO IX
SANZIONI

Multa

Art. 24 ¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 47 Lear e presente Ordinanza), secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni ai sensi degli artt. 145 seg. LOC. L'importo massimo della multa comminabile si eleva a Fr. 40'000.00 (art. 43 Lear).

²Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento preposto.

Revoca

Art. 25 ¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO X
RIMEDI DI DIRITTO

Rimedi di diritto

Art. 26 Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzione, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Abrogazione e entrata in materia

Art. 27 ¹La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa e a riguardo abroga le precedenti, contrarie o incompatibili disposizioni dei Comuni di Maroggia, Melano e Rovio.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 26 ottobre 2023.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:
Abramo Civatti